

N.B. IL PRESENTE SCHEMA DI CONTRATTO POTRA' ESSERE OGGETTO DI
MINIMALI MODIFICHE PER ADATTARSI ALLE ESIGENZE SPECIFICHE
MANIFESTATE DA CIASCUN CHE SOTTOSCRIVERA' L'ATTO

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PROFESSIONALE DI ASSISTENZA CONTABILE, AMMINISTRATIVA E
FISCALE

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____, in
_____,

TRA

- Co.Svi.G. - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche S.c.r.l. (in seguito
denominato "Co.Svi.G."), codice fiscale e partita IVA n. _____ con sede legale
_____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____;
- _____, (in seguito per brevità indicata come "aggiudicatario" o
"appaltatore") con sede legale in _____, Via _____, n. ___, codice fiscale e
partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
di _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, in
qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della
Società;

(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa) La società
.....interviene al presente atto in proprio e quale mandataria
del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito indicato come
"Raggruppamento") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le

società:

- XXXXX, con sede legale a _____, _____, codice fiscale n. _____ e Partita Iva n.

, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____;

- YYYYYY, con sede legale a _____, _____, codice fiscale n. _____ e Partita Iva n.

, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art 48 del D. L.gls. 50/2016

rogito del notaio (se per atto pubblico) Dr. _____, n. _____ di Repertorio e n.

di fascicolo in data _____ che, in, si allega al presente contratto.

PREMESSO

- con determina n. _____ del _____ Co.Svi.G. - Consorzio per lo Sviluppo

delle Aree Geotermiche S.c.r.l. (in seguito denominato "Co.Svi.G."), ha disposto di

affidare con avviso di indagine di mercato con richiesta di preventivi il "SERVIZIO

PROFESSIONALE DI ASSISTENZA CONTABILE, AMMINISTRATIVA E

FISCALE";

- che con la suddetta determina venivano approvati: l'avviso, il Capitolato, il

Modello preventivo; lo schema del presente contratto e la restante documentazione

per lo svolgimento della procedura di gara;

- che con Determina Dirigenziale n. _____ del _____ della Società Consortile

Energia Toscana S.c.r.l. in qualità di centrale di committenza per conto di Co.Svi.G.,

veniva indetta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice

dei contratti pubblici (in seguito: Codice), ha indetto l'avviso di indagine di mercato

con richiesta di preventivi da svolgere con modalità telematica, per l'affidamento

della "SERVIZIO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA CONTABILE,

AMMINISTRATIVA E FISCALE";

- che con determina n. _____ del _____ si è provveduto ad approvare i verbali di

gara e ad aggiudicare il servizio all'operatore;

- che con determina n. _____ del _____, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui alla determina n. _____ del _____, ha acquisito efficacia;
- che l'aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della/e aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in modalità elettronica;

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto il SERVIZIO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA CONTABILE, AMMINISTRATIVA E FISCALE, affidato a _____, che, nella persona del Sig. _____ accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli secondo quanto previsto:

- nel presente contratto;
- nel Capitolato che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto quale Allegato “A”;
- nel Modello di Preventivo quale Allegato “B”.

(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa) Le prestazioni di cui al

presente contratto sono eseguite da: _____.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Viene richiesto un servizio per la durata di mesi 24 dalla data di stipula del contratto.

La durata del contratto potrà essere prorogata, previo esercizio del diritto di opzione di proroga, da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 giorni solari e continuativi dalla data di scadenza del contratto originario, per un periodo massimo di 12 (dodici) insindacabile giudizio di Cosvig in relazione alla revisione organizzativa complessiva del servizio

Proroga tecnica: in corso di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente con un limite massimo di due mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Al raggiungimento dei termini predetti e dell'importo contrattuale (eventualmente maggiorato della tolleranza del **quinto d'obbligo**, di cui all'art. 106, comma 12, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) l'incarico perderà la propria efficacia

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro _____ (Euro _____/00) derivante dall'importo offerto indicato nel Modello di Preventivo (all. B), oltre alle spese generali, al CAP e all'IVA di legge su base bi-annuale per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi descritti all'art. 2 del Capitolato.

L'eventuale esercizio del diritto di opzione di proroga per massimo 12 mesi (come meglio precisato all'articolo 5 del Capitolato), è computato in € _____ oltre alle spese generali, al CAP (4%) e all'IVA di legge,

Per l'attivazione della proroga tecnica di due mesi è previsto un importo di €
oltre alle spese generali, al CAP (4%) e all'IVA di legge

Per i Servizi inerenti alle attività descritte all'art. 3 "CONSULENZA E
ASSISTENZA STRAORDINARIA" del capitolato: € 2.600,00 (duemilaseicento/00)
oltre alle spese generali (ex Art. 17 del D.M. 2 settembre 2010, n. 169), al CAP (4%)
e all'Iva se dovuta per legge

Rimborsi Spese a piè di lista e rimborsi Km.

Per i rimborsi spese per espletamento pratiche, compresi i rimborsi km, è
riconosciuto un importo massimo annuale di € 1.000,00, un importo complessivo
massimo per il biennio di €2.000,00, e di 3.000,00€ nel caso in cui venga attivato il
diritto di opzione di proroga annuale.

Nel caso in cui sia attivata la proroga di due mesi, potrà essere riconosciuto un
importo massimo per rimborsi spese a pie di lista e rimborsi chilometrici per un
importo massimo di € 170,00.

I rimborsi chilometrici dovranno essere giustificati a piè di lista in fattura o con
documento allegato alla fattura stessa, secondo le indicazioni previste dalla
normativa e verranno remunerati secondo l'importo €/Km come da tabelle per il
calcolo del costo chilometrico ACI.

Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa altro gravante sul
servizio di cui all'avviso pubblico nonché in base a quanto descritto negli altri
documenti di gara.

Il costo della sicurezza, derivante da rischi di natura interferenziale, è pari a € 0,00
(zero) trattandosi di servizio di natura intellettuale
Le spese per i costi puri rappresentati da bolli, marche da bollo, diritti di segreteria
necessari per l'espletamento delle pratiche e sostenuti dall'operatore aggiudicatario

non sono ricomprese nell'importo dell'appalto e verranno rimborsate a parte dietro presentazione di regolare fattura.

ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Relativamente ai servizi descritti all'art. 2 del Capitolato:

- i pagamenti saranno effettuati previa fatturazione da parte dell'Aggiudicatario con cadenza mensile per tutta la durata del contratto.
- sarà corrisposto all'appaltatore un canone mensile relativo alla gestione servizi, e saranno riconosciute le spese generali di Studio (ex Art. 17 del D.M. 2 settembre 2010, n. 169) oltre al CAP 4% e all'IVA se dovuta per legge
- le prestazioni in oggetto saranno compensate in base ai prezzi riportati nell'allegato "Modello Preventivo", che devono intendersi fissi ed invariabili.

Il contratto è stipulato "a corpo" e "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettere dddd ed eeee), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii.,

Per quanto concerne le prestazioni di cui all'articolo 3 del Capitolato sarà richiesto all'appaltatore di presentare offerta specifica. Co.Svi.G si riserva, previa verifica di congruità dei prezzi di eseguirle e attivarle tramite l'emissione di apposita Lettera di attingimento, da inviarsi all'appaltatore a mezzo di posta elettronica certificata. I termini di pagamento saranno riportati nella suddetta lettera di attingimento.

L'appaltatore provvederà all'emissione della fattura solo a seguito di documento

autorizzativo da parte del RUP (certificato di pagamento/contabilità/SAL).

La liquidazione delle fatture sarà subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto di Cosvig in merito al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali assunti e relativi alle prestazioni e alle forniture.

La contabilità sarà a corpo e a misura a consuntivo con il RUP. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo contabilizzato delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute dovranno poi essere inserite nella contabilità relativa al saldo finale, dopo l'approvazione del certificato di pagamento, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

La fatturazione verrà emessa dall'incaricato in un'unica soluzione solo a seguito di ricezione del certificato di pagamento, con relativa attestazione sulla conformità/regolare esecuzione del servizio da parte di Co.Svi.G.

La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica, pertanto, a partire dal 01/01/2019, tutte le fatture emesse da operatori economici residenti o stabili in Italia dovranno essere soltanto elettroniche.

Le disposizioni per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si precisa, come disciplinato dalla normativa vigente, che le fatture emesse con modalità differente, si intenderanno come non emesse sia ai fini giuridici che fiscali.

Gli operatori economici esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica dovranno inviare le fatture tramite PEC all'indirizzo posta@pec.cosvig.it. In tal caso le fatture

emesse dovranno essere intestate a Co.Svi.G. S.c.r.l., Via Tiberio Gazzei 89, 53030

Radicondoli (SI), Partita IVA: 00725800528.

Le fatture, degli operatori esclusi dalla fatturazione elettronica, che non dovessero pervenire per PEC non saranno prese in considerazione.

Per tutte le fatture, si segnala infine che Co.Svi.G. S.c.r.l. risulta presente negli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti "Split Payment". Detti elenchi risultano validi per l'anno 2020 e sono soggetti a Vostra verifica anche per gli anni successivi.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore/le imprese costituenti il Raggruppamento e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Appaltatore/le imprese costituenti il Raggruppamento ed il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, Co.Svi.G. segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che

segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, Co.Svi.G. tramite il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore Co.Svi.G. tramite il Responsabile del Procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.lgs. 50/2016.

Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con riferimento all'intervento sostitutivo di Co.Svi.G. in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di pagamento.

Il pagamento della fattura avverrà con bonifico su c.c. dedicato entro 30 gg dall'ultimo giorno del mese di ricevimento fattura (referente per il pagamento Paola Boddi, p.boddi@cosvig.it).

Si ribadisce che ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese): Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di

relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione a Co.Svi.G.. delle fatture ad opera delle società mandanti del RTI, la società _____ (mandataria) è tenuta a comunicare a Co.Svi.G.. le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della società mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle società mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture; pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, ed in assenza di specifica comunicazione dell'impresa mandataria che autorizza la fatturazione, Co.Svi.G. rifiuterà la fattura ricevuta dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.

Se presente subappalto:

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'aggiudicatario.

Co.Svi.G. nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali

ART. 6 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, sarà corrisposta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20%, entro quindici giorni

dall'effettivo inizio della prestazione, come indicato al precedente art. 5.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi imputabili all'appaltatore, con obbligo di restituzione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto in corso d'opera, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. La garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.

La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione per cause imputabili all'appaltatore, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

L'aggiudicatario si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e

subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Co.Svi.G. ed alla Prefettura di Siena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice: CIG

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contratto quale "Allegato D__" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuta a comunicare a Co.Svi.G. eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 8 – REFERENTE PER L'ESECUZIONE

Il Sig. _____, è nominato quale referente di esecuzione del contratto per l'aggiudicatario (numero di fax _____, di cellulare _____ e-mail _____) mentre per Co.Svi.G. Paola Boddi, paola.boddi@cosvig.it.

ART. 9 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto in quanto l'aggiudicatario non ne ha fatto richiesta in sede di gara.

oppure

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'aggiudicatario à quali _____ ed è consentito nei

limiti del _____ del valore complessivo del contratto

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è tenuto a comunicare a Co.Svi.G. S.c.r.l. il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. Sono, altresì, comunicate a Co.Svi.G. S.c.r.l. eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, Co.Svi.G. S.c.r.l dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 12.

ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO

(inserire la seguente dizione solo in caso di raggruppamento) E' ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza dell'impresa mandataria.

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario à (in caso di raggruppamento: L'impresa mandataria) dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: _____.

Co.Svi.G. provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato a Co.Svi.G.

ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

11.1 L'aggiudicatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008.

L'aggiudicatario è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto a Cosvig. che a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del capitolato, anche se eseguite da parte di terzi.

L'aggiudicatario” si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

L'aggiudicatario si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'aggiudicatario è obbligato a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei

rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

11.2 L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente assicurare la gestione integrale del servizio, così come previsto nel capitolato, sin dal primo giorno di decorrenza del contratto.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Cosvig, per il tramite del Responsabile per l'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario in particolare:

- a) è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dello stesso;
- b) garantisce la continuità operativa dei servizi e l'esecuzione delle attività previste nel contratto in stretto contatto con il Responsabile dell'esecuzione secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate da Cosvig.;
- c) garantisce il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa;
- d) a proprie cure e spese, dovrà coordinarsi con l'operatore economico uscente al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per il subentro nell'incarico, senza che ciò rechi pregiudizio all'attività di Cosvig o che causi ritardi agli adempimenti di qualsiasi natura (fiscali, contributivi, ecc..) gravanti su Cosvig stessa;
- e) si impegna, a tenere indenne Cosvig da qualsiasi conseguenza negativa, di tipo economico e non, che sia riconlegata al trasferimento dell'incarico dal precedente studio;
- f) si impegna a mantenere indenne Cosvig in relazione ad ogni qualsivoglia

pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;

g) si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni dei servizi in oggetto;

h) si impegna, al termine della durata del presente appalto, a garantire il regolare passaggio di consegne al nuovo aggiudicatario senza oneri aggiuntivi e senza che Cosvig possa incorrere in alcuna responsabilità derivante dallo stesso fornendo tutti i dati necessari per il proseguimento del servizio;

i) garantisce una organizzazione a proprio rischio e con carico di spesa di qualsiasi natura alle attività oggetto del servizio, che dovranno essere effettuate con la massima cura, usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione;

j) riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività oggetto del contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia di Cosvig che di terzi, in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle

prestazioni previste, restandone sollevato Cosvig,

- k) dovrà provvedere alle verifiche di concerto con l'ufficio amministrativo di Cosvig nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa.
- l) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgareli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- m) è obbligato a comunicare tempestivamente a Cosvig ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa ed in particolare nel gruppo di lavoro dedicato per lo svolgimento dei servizi richiesti. Si impegna a ripetere quelle prestazioni che a giudizio di Cosvig non risultassero eseguite a regola d'arte senza pretendere alcuna integrazione al corrispettivo offerto;
- n) è responsabile degli eventuali adempimenti scaturenti dallo svolgimento del servizio che si dovessero manifestare in annualità successive (es. accertamenti dell'Agenzia delle Entrate...).
- o) fornisce tutto il personale adatto alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto.
- p) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgareli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza del contratto d'appalto
- q) Garantisce la tenuta dei dati relativi alle attività di Cosvig nel rispetto dei criteri di sicurezza informatica (back up, disaster recovery, e altri), di riservatezza e di ogni normativa di legge vigente in materia;
- r) provvede all'aggiornamento necessario del proprio personale che verrà impiegato per lo svolgimento delle suddette attività, anche in materia di

trattamento dei dati, ai sensi del GDPR 2016/679/UE.

- s) Garantisce la conservazione e archiviazione dei documenti prodotti in modo che tali documenti rimangano disponibili per un periodo non inferiore a 10 anni dalla loro produzione;
- t) Garantisce la possibilità di consultazione di tali documenti in modo semplice e tempestivo da parte del personale preposto di Cosvig.

11.3 L'aggiudicatario deve essere in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all'esecuzione dei servizi oggetto del contratto da stipularsi e, in particolare di procedure informatiche e telematiche che consentano il collegamento con l'Agenzia delle Entrate, il sistema camerale e qualsiasi altro Ente pubblico sia necessario raggiungere per gli adempimenti oggetto del presente contratto.

L'Ufficio Amministrazione di Cosvig provvederà a trasmettere, tramite mail, all'affidatario tutta la documentazione necessaria in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti necessari.

Cosvig utilizza il software di contabilità Buffetti "eBridge".

L'aggiudicatario deve utilizzare un software compatibile, restando a suo carico qualsiasi costo sostenuto per adeguare i propri software a quello eBridge Buffetti.

Qualora l'aggiudicatario dovesse utilizzare una diversa piattaforma dovrà farsi carico di acquisire i dati necessari alla gestione del servizio dalla base dati contenuta nel software gestionale attualmente utilizzato da Cosvig.

11.4 Certificazione antimafia

Il presente Contratto deve essere eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Ogni qualvolta intervengano variazioni nell'assetto societario, l'Appaltatore dovrà consegnare, a Co.Svi.G., la certificazione attestante l'insussistenza delle cause di

divieto, di decadenza e di sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia.

Qualora, anche a seguito di verifiche effettuate d'ufficio da Co.Svi.G. presso gli Enti competenti, emergano in merito all'Appaltatore elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, Co.Svi.G. procederà alla risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun risarcimento dei danni nei confronti di Co.Svi.G.

L'Appaltatore si impegna ad inserire le suddette clausole anche negli eventuali contratti di subappalto.

11.3 Le attività descritte in precedenza prevedono la presa in carico da parte del consulente di tutti i dati, le notizie e gli aspetti tecnici inerenti Co.Svi.G. ed i propri lavoratori.

Egli si impegna pertanto a non diffondere a Terzi non autorizzati notizie o documentazione anche parziale, prodotta o di cui è venuto in possesso e che resta di proprietà Co.Svi.G.

ART. 12 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 Resta salvo, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, che ogni eventuale inadempienza, può produrre l'immediata risoluzione del contratto stesso.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto non sia garantito il livello dei servizi richiesto o si siano verificati degli inadempimenti o delle inefficienze, Cosvig, per il tramite del Responsabile dell'esecuzione, chiede con nota scritta inviata tramite pec, rivolgendosi al domicilio eletto dall'aggiudicatario, il ripristino delle condizioni contrattuali e l'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che devono essere intraprese dall'aggiudicatario entro e non oltre i termini stabiliti. Entro il limite dei 3 (tre) giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'aggiudicatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine

Cosvig nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure, avendole ricevute, non le ritenga fondate, procederà all'applicazione delle penali e all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Per ritardi non giustificati e non giustificabili nell'espletamento delle azioni correttive richieste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, Cosvig. potrà irrogare, previa contestazione all'aggiudicatario, ed eventuale verifica in contraddittorio, una penale così come definita nella seguente tabella.

tipologia	descrizione	Valore di soglia	Penale per servizio annuale
Riservatezza	È vietato diffondere presso terzi di qualsiasi natura non solo giuridica, informazioni e/o dati di qualunque tipo ammesse trattati o comunque utilizzati ai fini del servizio	Nessuna violazione della riservatezza	5% del valore contrattuale del servizio, nel suo complesso annuale, per ogni violazione accertata
Disponibilità del servizio	100% finestra temporale contrattuale	100% finestra temporale contrattuale	1% del valore Contrattuale, nel suo complesso annuale, per ogni violazione del servizio nel periodo di osservazione in contraddittorio con il fornitore
Accesso telefonico			
Disponibilità agli incontri	100% finestra temporale contrattuale	100% finestra temporale contrattuale	1% del valore Contrattuale, nel suo complesso annuale, per ogni violazione del servizio nel periodo di osservazione in contraddittorio con il fornitore

Scadenze fiscali, tributarie, di Bilancio etc...	Rispetto delle scadenze fiscali, tributarie e, in genere, di tutti gli adempimenti di Bilancio per consentire il regolare svolgimento delle attività	Nessuna violazione delle scadenze fiscali, tributarie e, in genere, di tutti gli adempimenti di Bilancio per consentire il regolare svolgimento delle attività	10% del valore contrattuale del servizio, nel suo complesso annuale, per ogni violazione accertata
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale. Nell'eventualità in cui ciò si verifichi, Cosvig potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e all'esecuzione in danno nei confronti dell'aggiudicatario.

Le penali di cui al presente articolo sono trattenute sull'ammontare contrattuale o escusse dalla cauzione definitiva, salvo in ogni caso la facoltà per Cosvig di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

L'aggiudicatario solleva Cosvig da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico di Cosvig, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

12.2 L'Affidatario è soggetto ad un periodo di prova di 3 (tre) mesi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal Capitolato, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante comunicazione a mezzo PEC e provvedere alla prosecuzione del servizio nel modo che riterrà più opportuno. Il termine concesso alla Stazione Appaltante per esercitare la facoltà di cui al comma precedente è stabilito entro il trentesimo giorno dalla

scadenza del periodo di prova. L'Affidatario è obbligato ad assicurare la continuità del servizio anche dopo la scadenza del contratto fino all'individuazione da parte della Stazione Appaltante del nuovo affidatario del servizio e per un periodo massimo di sei mesi. La suddetta prosecuzione contrattuale avviene agli stessi patti e condizioni del contratto.

Ai sensi dell'art. 1373, secondo comma, del Codice Civile, è facoltà di Cosvig recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'aggiudicatario della relativa comunicazione.

In caso di esercizio della facoltà di recesso di cui al comma che precede, Cosvig resterà obbligato al pagamento delle sole spese in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso diviene efficace. Con tale ultimo pagamento l'aggiudicatario si riterrà soddisfatto di ogni sua pretesa senza che anticipato scioglimento del vincolo contrattuale possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa.

12.3 Ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, quando nel corso dell'esecuzione del contratto Cosvig accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare mediante apposita diffida ad adempiere un congruo termine entro il quale l'aggiudicatario si deve conformare alle prescrizioni richieste.

La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario, trova applicazione l'art. 110 del Codice.

Salvo il diritto di Cosvig al risarcimento del danno, all'aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente

eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per Cosvig.

12.4 Co.Svi.G. procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n.

136/2010;

- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantoufle o revolving door).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Co.Svi.G.. procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 13, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. 13 –CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'aggiudicatario” conferisce il proprio assenso al fatto che il contratto/convenzione relativo alle forniture e ai servizi di cui al Capitolato conterrà una clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, che prevederà la risoluzione espressa del contratto da parte di Cosvig nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) Mancato inizio del servizio da parte dell'aggiudicatario nei termini prestazionali prescritti dal Capitolato e dai documenti di offerta;

- b) Sospensione reiterata del servizio senza giustificato motivo;
- c) Violazione reiterata dell'obbligo di riservatezza;
- d) Gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate tali da aver comportato l'irrogazione di penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;
- e) Il venir meno, dopo l'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nelle procedure di affido;
- f) Inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle norme di legge, relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- g) Mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- h) In caso di risoluzione del contratto, salvo il diritto di Cosvig al risarcimento del danno, all'aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Consorzio

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

14.1 A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva mediante _____ n. _____ del _____, con la quale _____ si costituisce fideiussore a favore di Co.Svi.G. nell'interesse dell'aggiudicatario stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro _____ (_____ /00).

L'atto suddetto è conservato agli atti della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a

misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

La garanzia dovrà essere prorogata, in caso di eventuale esercizio del diritto di opzione di proroga per massimo 12 mesi del contratto.

14.2 Sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'aggiudicatario stesso, di terzi o della Stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'aggiudicatario attesta di avere in corso con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si impegna qualora richiesto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammarchi.

ART. 15— TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore prende visione dell'informativa allegata, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con il presente contratto (all. E).

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'istituzione del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati ed in relazione alle operazioni che vengono

eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'aggiudicatario Co.Svi.G. in qualità di Titolare, nomina l'aggiudicatario Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'aggiudicatario, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679 2016 sulla protezione dei dati.

In particolare, si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 679: 2016, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in

materia di misure minime di sicurezza”;

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Co.Svi.G. una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 16 – RECESSO

16.1 Ai sensi dell'art. 1373, secondo comma, del Codice Civile, è facoltà di Cosvig recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'aggiudicatario della relativa comunicazione.

In caso di esercizio della facoltà di recesso di cui al comma che precede, Cosvig resterà obbligato al pagamento delle sole spese in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso diviene efficace. Con tale ultimo pagamento l'aggiudicatario si riterrà soddisfatto di ogni sua pretesa senza che anticipato scioglimento del vincolo contrattuale possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa.

16.2 L'Affidatario è soggetto ad un periodo di prova di 3 (tre) mesi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal Capitolato, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante comunicazione a mezzo PEC e provvedere alla prosecuzione del servizio nel modo che riterrà più opportuno. Il termine concesso alla Stazione Appaltante per esercitare la facoltà di cui al comma precedente è stabilito entro il trentesimo giorno dalla scadenza del periodo di prova. L'Affidatario è obbligato ad assicurare la continuità del servizio anche dopo la scadenza del contratto fino all'individuazione da parte della Stazione Appaltante del nuovo affidatario del servizio e per un periodo massimo di sei mesi. La suddetta prosecuzione contrattuale avviene agli stessi patti e

condizioni del contratto.

Ai sensi dell'art. 1373, secondo comma, del Codice Civile, è facoltà di Cosvig recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'aggiudicatario della relativa comunicazione.

In caso di esercizio della facoltà di recesso di cui al comma che precede, Cosvig resterà obbligato al pagamento delle sole spese in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso diviene efficace. Con tale ultimo pagamento l'aggiudicatario si riterrà soddisfatto di ogni sua pretesa senza che anticipato scioglimento del vincolo contrattuale possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico di Co.Svi.G.

In particolare, dovrà essere regolarmente assolta l'imposta di bollo (in modalità cartacea o telematica, come consentito dalle norme in vigore), apponendo e annullando, con un segno grafico e l'indicazione della data, una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate del presente contratto, se assolta in modalità cartacea, o alternativamente allegando la ricevuta di pagamento se assolta in modalità telematica (in tal caso il documento dovrà essere firmato digitalmente).

Per il presente contratto di n. ___ facciate, dovrà essere versata un'imposta di bollo pari ad € ____.

Dovrà essere regolarmente assolta l'imposta di bollo anche relativamente al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove Co.Svi.G. sia attore o convenuto è competente il Foro di Siena con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

20. - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Affinché il Contratto possa ritenersi perfezionato ed efficace è indispensabile che ci rimettiate all'indirizzo di posta elettronica certificata contratti@pec.cosvig.it, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione del presente:

- Contratto, capitolato e offerta economica, completi di marche da bollo di cui al paragrafo precedente, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore in segno di integrale accettazione;

- documento comprovante la costituzione della Garanzia Definitiva di cui al precedente articolo 13, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore.
- Dichiarazione relativamente ai flussi finanziari;

Si precisa che la comprova del pagamento dell'imposta di bollo:

- se assolta in modalità cartacea, stampare il documento, applicare la marca da bollo (una da € 16,00 ogni 4 pagine), annullare la marca con apposizione di data e sigla o firma autografa, scansionare il documento risultante ed inviarlo;
- se in modalità telematica, inviare copia della ricevuta del pagamento effettuato (F23 o altro tipo di ricevuta conforme);

La medesima apposizione del bollo dovrà essere applicata al successivo certificato di regolare esecuzione.

Resta inteso tra le parti che con l'apposizione della firma digitale, da parte dell'Appaltatore, sul presente Contratto, l'Appaltatore medesimo, con tale firma digitale, esprime il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali ed accetta espressamente ed incondizionatamente tutti i documenti e clausole facenti parte del presente Contratto.

Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare i suddetti documenti nel termine sopra prescritto, Co.Svi.G. si riserva di revocare l'aggiudicazione.

Qualora le dichiarazioni sottoscritte dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità e consegnate a Co.Svi.G. si rivelassero, in tutto o in parte, inesatte e/o mendaci, il Contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Resta inteso che, in aggiunta ai casi già previsti di risoluzione del presente Contratto, Co.Svi.G. si riserva tale possibilità ove dovessero emergere in qualsiasi

momento delle situazioni, previste dalle leggi in vigore, di impedimento del rapporto contrattuale.

Il presente contratto sarà da intendersi automaticamente risolto ove fossero comunicate o pervenissero provvedimenti dell'Autorità competente in ordine al mancato riscontro dei requisiti antimafia di cui al D.lgs. 159/2011.

ART. 21 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI

DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig.
_____ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5 - Fatturazione e pagamenti, 11 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore, 12- Penali e risoluzione del contratto, 13- clausola risolutiva espressa, 16 - Recesso 19 - Foro competente.